

		
<b>UNIONE EUROPEA</b> Fondo Sociale Europeo	<b>REGIONE CALABRIA</b>	<b>REPUBBLICA ITALIANA</b>



## **REGIONE CALABRIA**

**DIPARTIMENTO 6 SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO,  
FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI**

**FONDO UNICO PER L'OCCUPAZIONE E LA CRESCITA (FUOC)**

**FONDO PER L'OCCUPAZIONE**

**Avviso Pubblico per il finanziamento a favore delle Imprese che  
intendano creare nuova occupazione stabile**

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

## Art. 1. Finalità

Il sistema economico regionale presenta ancora una forte criticità nella capacità delle imprese e delle famiglie di accedere al credito bancario. Su tale andamento incidono sia una domanda ancora debole sia le perduranti rigidità nell'offerta. Peraltro, sul mercato del lavoro, persiste una dinamica particolarmente negativa con tassi di disoccupazione, soprattutto giovanile, molto più alti che nel resto del Paese.

La Regione Calabria, con Delibere di Giunta Regionale n. 94 del del 7.03.2014 e n. 359 del 15.09.2014 ha pertanto inteso rivisitare lo strumento denominato "*Fondo di Garanzia per l'Occupazione*", già messo in campo per stimolare la creazione di nuova occupazione stabile, trasformandolo da fondo di garanzia a fondo di finanziamento ad erogazione diretta da parte del soggetto gestore Fincalabra S.p.A., anche in considerazione dell'assenza di interesse da parte del sistema bancario a concedere finanziamenti a supporto dei costi del lavoro.

Le linee di intervento del Fondo FUOC sono coerenti con le linee del POR Calabria FSE 2007-2013 - ASSE I – ADATTABILITÀ - Obiettivo Specifico B - Obiettivo Operativo B.1 e B.2; ASSE II – OCCUPABILITÀ - Obiettivo specifico E - Obiettivo Operativo E.1 - Obiettivo specifico F - Obiettivo Operativo F.1.

Il presente Avviso pubblico si colloca tra le azioni di cui al POR Calabria FSE 2007-2013 che prevedono l'emanazione di avvisi pubblici per la concessione di incentivi finalizzati all'incremento occupazionale, il sostegno della competitività dei settori produttivi strategici per l'economia regionale e la diffusione di modelli organizzativi flessibili.

L'Avviso ha come oggetto:

- a) La concessione di un finanziamento sotto forma di mutuo chirografario a tasso zero per incentivare l'assunzione, mediante l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o disabili;
- b) contributi non rimborsabili nella misura del 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di € 3.000,00 per singolo lavoratore assunto, finalizzati al:
  - I. miglioramento degli ambienti e dei luoghi di lavoro;
  - II. sistema organizzativo delle risorse umane e dotazioni per l'innovazione di processo;
  - III. sistema delle certificazioni di qualità e responsabilità sociale.

Il soggetto gestore del Fondo per l'Occupazione di cui al presente Avviso è Fincalabra S.p.A., Ente strumentale e società *in house* della Regione Calabria (Commissione Europea – DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità; ARES - n° 317020 del 8/6/2010) per come disciplinato dall'Accordo di Finanziamento sottoscritto tra Regione Calabria e Fincalabra S.p.A. in data 6 novembre 2014.

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

## Art. 2 – Soggetti beneficiari

I soggetti ammissibili all'operazione "**Fondo per l'Occupazione**" sono i lavoratori autonomi e le imprese, che alla data di presentazione della domanda intendano incrementare la propria base occupazionale nell'ambito di proprie Unità produttive e/o sedi operative ubicate nel territorio della Regione Calabria. Per la definizione d'impresa si rinvia alla definizione di cui all'art. 1 dell'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014: "*Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.*"

Le assunzioni dovranno essere perfezionate successivamente alla presentazione della Domanda.

Alla data di presentazione della domanda, i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

- avere già aperta una Unità produttiva e/o sede operativa nel territorio della Regione Calabria ed aver dichiarato l'inizio attività, risultante dalla certificazione camerale;
- non trovarsi in stato di scioglimento o liquidazione e non essere sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata;
- essere in regola con gli adempimenti contributivi, assicurativi e previdenziali previsti dalla legge;
- essere in regola con gli adempimenti di cui alla L. 68/1999;
- essere in regola con le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- non trovarsi in una delle condizioni di "difficoltà" previste dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C 244/2 del 1.10.2004), o, se PMI, di non trovarsi in una delle situazioni descritte dall'art. 1, comma 18, del Regolamento CE 651/2014;
- non svolgere una delle attività rientranti all'art. 1 comma 2 del Regolamento (UE) 651/2014, escluse dal campo di applicazione del medesimo Regolamento. Si precisa che i finanziamenti previsti dal presente Avviso verranno concessi anche alle imprese operanti nei settori di cui all'art.1 comma 3 del Regolamento (UE) 651/2014, limitatamente agli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

- non essere incorsi, negli ultimi dieci anni, in irregolarità definitivamente accertate dalle autorità competenti, nell'ambito di interventi che abbiano beneficiato di finanziamenti pubblici.

Al fine di dimostrare la sussistenza dell'effetto di incentivazione, come previsto dall'art. 6 del Regolamento (UE) 651/2014, i candidati dovranno dimostrare, nella domanda, che l'agevolazione richiesta comporterà un aumento netto (ULA) del numero di Lavoratori assunti, rientranti nelle categorie svantaggiate ai sensi dell'art. 2, commi 3), 4) e 99) del Regolamento (UE) n.651/2014, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda. Nel caso di nuove imprese, non in possesso di bilancio o dichiarazione dei redditi già presentata ufficialmente agli organi competenti, l'aumento netto (in ULA) del numero di lavoratori assunti non potrà superare le 3 unità.

### Art. 3 – Soggetti destinatari

I destinatari dell'operazione sono le persone fisiche residenti in Calabria da assumere a tempo indeterminato dai soggetti di cui all'art. 2, che rientrano in almeno una delle seguenti categorie:

- I. **Lavoratore “svantaggiato”** ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Regolamento CE n.651/2014, ossia chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
  - a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  - b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni (nel rispetto della legislazione italiana);
  - c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  - d) avere superato i 50 anni di età;
  - e) essere un adulto che vive con una o più persone a carico;
  - f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
  - g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.
- II. **Lavoratore “molto svantaggiato”**, ai sensi dell'art. 2, comma 99 Regolamento CE n. 651/2014, ossia il lavoratore:
  - a) privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito; o

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

b) privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato».

III. **Lavoratore “disabile”**, ossia chiunque sia riconosciuto disabile ai sensi della L. 68/1999, caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.

Ai fini della concessione dell’agevolazione si precisa che, nell’ambito delle società cooperative, i soggetti neoassunti in qualità di soci-lavoratori sono equiparati ai lavoratori dipendenti solo se iscritti nel libro unico del lavoro<sup>1</sup>.

#### **Art. 4 – Soggetti esclusi**

Sono **esclusi** dai benefici previsti per gli aiuti all’assunzione, i proponenti individuati all’art. 2 che, nei 12 mesi precedenti la data della domanda:

- abbiano effettuato riduzioni di personale;
- non applichino le condizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro o, in sua assenza, degli accordi locali tra le rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- instaurino rapporti di lavoro, nel trasferimento di azienda e di cessione di ramo d’azienda, con lavoratori assunti a tempo indeterminato presso la stessa azienda o ramo d’azienda;
- non abbiano ottemperato agli obblighi previsti dalle convenzioni, negli ultimi dieci anni, stipulate con la Regione Calabria per progetti cofinanziati dal FSE, con particolare riferimento alla consegna delle informazioni amministrativo-contabili relative alla certificazione della spesa, alla vigilanza e al controllo dell’intervento;
- abbiano subito, sia come persone giuridica, sia come amministratore, condanne definitive o passate in giudicato per inadempienze, illeciti o irregolarità connesse all’utilizzo di finanziamenti pubblici;
- abbiano subito, sia come persone giuridica, sia come amministratore, condanne definitive o passate in giudicato per inadempienze, illeciti o irregolarità relativamente a rapporti contrattuali con la Regione Calabria;
- siano destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, ivi compresi i casi previsti dal D.P.C.M. 23 maggio 2007;
- imprese che non dimostrino la capacità di restituzione del finanziamento secondo le procedure di cui all’Art. 7 del presente Avviso.

<sup>1</sup> Artt. 39-40 del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

Non possono in alcun caso partecipare al presente Avviso le Imprese che, attraverso tali aiuti, intendano sostituire lavoratori sovvenzionati per cui si è smesso di ricevere sovvenzioni e che per questo motivo siano stati licenziati (*principio di Deggendorf*).

Sono fatti salvi i casi in cui si siano resi vacanti posti di lavoro in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

### **Art. 5 – Tipologia del finanziamento**

L'operazione ha come oggetto la concessione di:

1. mutui chirografari a tasso zero per incentivare l'assunzione mediante instaurazione di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o disabili;
2. contributi in forma non rimborsabili pari al 50% di un investimento aggiuntivo, fino a € 3.000 per singolo nuovo assunto, per il miglioramento dell'ambiente di lavoro.

In particolare, vale quanto dettagliato di seguito:

- a) i finanziamenti hanno la forma tecnica di mutui chirografari e si caratterizzano per le seguenti caratteristiche:
  - Durata: 5 anni;
  - Tasso di interesse: nullo;
  - Rimborso: rate costanti posticipate, mensili.
  - Garanzie: Fidejussioni personali dei soci a garanzia del rimborso del finanziamento, del pagamento del capitale, dei relativi interessi, anche moratori, di eventuali penali e di quant'altro dovuto a seguito dell'eventuale risoluzione anticipata del contratto, delle spese anche se privilegiate e di eventuali imposte, nonché a garanzia di qualunque altra somma dovuta a qualsiasi titolo.

Il finanziamento erogato si configura come aiuto ai sensi del citato Regolamento “*de minimis*” (n. 1407/2013). Riguardo all'entità dell'agevolazione, nel rispetto dei massimali di intensità di aiuto previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/13 (Regolamento *de minimis*), ai beneficiari è riconosciuto un aiuto, in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), fino ad un massimo di € 200.000,00 ad impresa, per un ammontare pari al 100% dei costi salariali che si andranno a sostenere per le assunzioni di soggetti svantaggiati, moto svantaggiati o disabili così come definiti all'art. 3 del presente Avviso.

		
<b>UNIONE EUROPEA</b> Fondo Sociale Europeo	<b>REGIONE CALABRIA</b>	<b>REPUBBLICA ITALIANA</b>

Ai sensi di tale Regolamento l' Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) è costituito dalla componente conto interesse in base al tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

*In alternativa*, ed entro i limiti dello stanziamento previsto, per i soli casi in cui non risulti applicabile il suddetto regime “*de minimis*”, il finanziamento, ai sensi del Regolamento (UE) 651/14, sarà parametrato:

- Al 50% dei costi ammissibili corrispondenti ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi per l'assunzione di un lavoratore svantaggiato, di cui all'art. 2, comma 4 del Reg. (UE) 651/2014;
- Al 50% dei costi ammissibili corrispondenti ai costi salariali durante un periodo massimo di 24 mesi per l'assunzione di un lavoratore “molto svantaggiato”, di cui all'art. 2, comma 99 del Reg. (UE) 651/2014);
- Al 75% dei costi salariali relativi a un periodo di tre anni nel caso di assunzione di un lavoratore disabile.

I costi salariali corrispondono all'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario dell'aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati. Ai sensi del punto 31 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 tali costi comprendono:

- la retribuzione lorda, prima delle imposte;
- i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
- i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito.

A prescindere dal regime di aiuti applicato il finanziamento complessivo non potrà comunque superare l'importo di € 750.000,00.

b) Per quanto concerne i contributi non rimborsabili con importo massimo di € 3.000,00, attivati in sinergia con il Fondo, destinati a sostenere azioni volte a perseguire il miglioramento dell'ambiente di lavoro, sono ammissibili spese per:

- miglioramento degli ambienti e dei luoghi di lavoro;
- sistema organizzativo delle risorse umane e dotazioni per l'innovazione di processo;
- sistema delle certificazioni di qualità e responsabilità sociale.

Se dopo l'erogazione del finanziamento dovesse intervenire una riduzione di personale per licenziamento, quest'ultimo deve essere motivato da giusta causa o da giustificato motivo oggettivo o soggettivo, ovvero nel caso di dimissioni volontarie del lavoratore

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

oggetto di agevolazione, il soggetto beneficiario è obbligato, se non provvede alla sostituzione, alla restituzione della quota dell'aiuto ricevuto proporzionalmente al periodo restante per il rispetto del previsto impegno al mantenimento occupazionale.

In base all'art. 8 del Regolamento (UE) 651/2014, gli aiuti all'occupazione a favore dei Lavoratori svantaggiati possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del medesimo Regolamento (UE) 651/2014, purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili; non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del medesimo Regolamento (UE) 651/2014 o con gli aiuti di importanza minore (*de minimis*) che soddisfino le condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi ammissibili – coincidenti in parte o integralmente –, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto più elevato applicabile all'aiuto in questione.

#### **Art. 6 - Presentazione della domanda**

I soggetti interessati presentano la domanda, a pena esclusione, tramite la modulistica, "Domanda di finanziamento" e rispettivi allegati, la quale verrà resa disponibile sul sito internet di Fincalabra S.p.A. ([www.fincalabra.it](http://www.fincalabra.it)).

La domanda ed i relativi allegati dovranno essere scaricati dal sito di Fincalabra S.p.A. e compilati in ogni parte. Conclusa la compilazione, essi dovranno essere stampati (senza apportare alcuna modifica), essere siglati e timbrati dal legale rappresentante/titolare del soggetto proponente, sottoscritti per esteso e timbrati sull'ultima pagina.

La Domanda di finanziamento e i rispettivi allegati, debitamente firmati dal titolare o legale rappresentante, dovranno essere inviati a Fincalabra S.p.A., pena esclusione:

- **a mezzo raccomandata, posta celere con avviso di ricevimento o corriere con avviso di ricevimento**, in plico chiuso, che dovrà riportare all'esterno i dati identificativi del candidato e la dicitura "Avviso pubblico per l'accesso al Fondo per l'Occupazione – POR Calabria FSE 2007-2013" al seguente indirizzo:

Fincalabra S.p.A.

Via Pugliese 30

88100 Catanzaro

La Domanda di finanziamento e rispettivi allegati dovranno essere corredati da tutta la documentazione obbligatoria elencata al presente articolo. Nello specifico la documentazione obbligatoria da allegare alla domanda di finanziamento è la seguente:

- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante, debitamente siglato;



		
<b>UNIONE EUROPEA</b> Fondo Sociale Europeo	<b>REGIONE CALABRIA</b>	<b>REPUBBLICA ITALIANA</b>

- Copia dell'Atto costitutivo e dello statuto vigente (ad eccezione delle ditte individuali);
- Copia del certificato di attribuzione della partita IVA;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del certificato di vigenza in corso di validità;
- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante con l'indicazione che nei confronti dell'Impresa non siano in corso procedure fallimentari o concorsuali, e corredata dalla dicitura antimafia;
- Per i datori di lavoro non tenuti alla iscrizione alla C.C.I.A.A.: copia del certificato di iscrizione all'Ordine e/o al Collegio professionale;
- Copia dei bilanci ufficiali depositati (ove possibile certificati) degli ultimi 2 anni in caso di società di capitali, oppure, dichiarazioni fiscali (mod. Unico) degli ultimi 2 anni in caso di persone fisiche o società di persone; nel caso di nuova attività con antefatti economici per un solo esercizio, il bilancio o le dichiarazioni fiscali (Modello Unico) si riferiranno all'esercizio di competenza.
- Preventivi di spesa, in originale, con il dettaglio dei costi da sostenere, per gli investimenti di cui alla lettera b) dell'art. 1;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata nei termini di cui al D.P.C.M. del 23 maggio 2007, comprensiva di dichiarazione di non essere destinatario di ordini di recupero pendenti ai sensi dell'art. 1 comma 4, lettera a) del Reg. (UE) 651/2014.
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio su eventuali agevolazioni concesse in regime "de minimis";
- Modulo Antiriciclaggio (scaricabile dal sito internet di Fincalabra).

Ogni altra documentazione che il Soggetto Proponente ritenga utile ai fini istruttori.

Costituiranno **causa di esclusione**:

- la mancata sottoscrizione della domanda e degli allegati;
- la mancata produzione di uno degli allegati previsti dal presente Avviso;
- la mancata presentazione della copia del documento di identità in corso di validità e debitamente siglato.

All'esclusione sarà data formale comunicazione al candidato.

Fincalabra S.p.A. potrà comunque richiedere in sede di istruttoria ogni ulteriore documentazione e/o informazione dalla stessa ritenuta necessaria ai fini dell'analisi dell'istanza di finanziamento. Le domande risultate incomplete della eventuale documentazione integrativa oltre il termine indicato da Fincalabra S.p.A. si intendono a tutti gli effetti decadute e Fincalabra S.p.A. ne dà tempestiva e motivata comunicazione al Soggetto Proponente.

Sul sito di Fincalabra ([www.fincalabra.it](http://www.fincalabra.it)) sarà possibile consultare, per informazioni e chiarimenti, l'apposita pagina *web* dedicata all'Avviso e scaricare la documentazione e la

		
<b>UNIONE EUROPEA</b> Fondo Sociale Europeo	<b>REGIONE CALABRIA</b>	<b>REPUBBLICA ITALIANA</b>

relativa modulistica. Per l'intera durata dell'intervento sarà attivati sportelli informativi secondo modalità operative che saranno adeguatamente pubblicizzate.

### **Art. 7 - Istruttoria delle domande**

Fincalabra S.p.A. protocolla in ordine cronologico di arrivo le domande presentate ed effettua l'istruttoria documentale, amministrativa ed economico-finanziaria di tutte le domande validamente presentate e complete di tutta la documentazione necessaria e prevista negli avvisi, seguendo il medesimo ordine cronologico.

Fincalabra S.p.A. effettuerà l'istruttoria, tenendo conto dei seguenti fattori:

- ordine cronologico di presentazione delle domande, rispetto alla data di spedizione;
- rispetto delle modalità di presentazione delle domande, per come previsto dall'art. 8 dell'Avviso;
- completezza e conformità della documentazione richiesta, per come previsto dall'art. 8 dell'Avviso;
- possesso dei requisiti di ammissibilità del soggetto candidato per come previsto all'art. 2 del presente Avviso.

La seconda fase, relativa alle sole domande ritenute ammissibili, riguarderà l'istruttoria delle *caratteristiche aziendali* e delle *caratteristiche del soggetto destinatario*, svolta da Fincalabra S.p.A. e sottoposta alla valutazione ed approvazione della apposita commissione nominata con decreto dirigenziale della Regione Calabria costituita da membri designati da Fincalabra e dal rappresentante della Regione Calabria nella persona del responsabile dell'Obiettivo Specifico E. I criteri di valutazione sono esplicitati negli Allegati I e II al presente Avviso pubblico.

La valutazione della seconda fase sarà articolata secondo una delle due seguenti modalità:

- I. procedura semplificata a garanzia,
- II. procedura ordinaria,

come di seguito indicate:

- I. Procedura semplificata a garanzia

Possono accedere a tale procedura semplificata le imprese che contemporaneamente:

- 1) richiedono un finanziamento complessivo non superiore ad € 200.000,00;
- 2) negli ultimi due esercizi non abbiano registrato in uno di essi una perdita superiore al 10% del fatturato rilevabile dal conto economico - il requisito non si applica per le imprese di nuova costituzione;
- 3) alla domanda di partecipazione sia allegata una polizza fideiussoria, la cui decorrenza potrà anche essere condizionata all'ammissione al finanziamento, da parte di soggetti abilitati dalla Banca d'Italia al rilascio di garanzie volte a favorire

		
<b>UNIONE EUROPEA</b> Fondo Sociale Europeo	<b>REGIONE CALABRIA</b>	<b>REPUBBLICA ITALIANA</b>

l'accesso al credito delle piccole e medie imprese (compresi i confidi iscritti ai sensi dell'art. 155, comma 4, del T.U.B. e gli intermediari finanziari ex art.106), da rilasciare a favore di Fincalabra S.p.A. prima dell'erogazione del finanziamento richiesto;

al ricorrere dei requisiti sopra elencati, si procede direttamente alla valutazione secondo quanto previsto dall'Allegato II.

Le imprese saranno ammesse a finanziamento se conseguiranno un punteggio uguale o superiore a 30, secondo la griglia di valutazione di cui all'Allegato II.

## II. Procedura ordinaria

Nel caso di valutazione positiva (rating A o B) delle caratteristiche aziendali di cui all'Allegato I, all'azienda saranno assegnati i punteggi di cui all'Allegato II per la relativa ammissione a finanziamento.

Le imprese saranno ammesse a finanziamento se conseguiranno un punteggio uguale o superiore a 30, secondo la griglia di valutazione di cui all'Allegato II.

Nella fase di esaurimento delle risorse finanziarie, in caso di concomitanza cronologica di due o più richieste e di pari punteggio rispetto ai criteri valutativi, per la valutazione delle domande si terrà conto, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie, prioritariamente del soggetto beneficiario candidato con una anzianità aziendale più giovane. A tal fine sarà preso a riferimento la data d'iscrizione alla C.C.I.A.A. per i datori di lavoro per cui ricorre l'obbligo, per i datori di lavoro non tenuti alla iscrizione alla C.C.I.A.A. sarà preso a riferimento la data di iscrizione all'Ordine e/o al Collegio professionale, per le ONLUS la data dell'atto costitutivo depositato all'Agenzia dell'Entrate.

Qualora nello svolgimento dell'esame istruttorio si ravvisi la necessità di chiarimenti/integrazioni, Fincalabra S.p.A. ne fa richiesta (via fax, mail o raccomandata) ed assegna un termine non superiore a 15 giorni affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, Fincalabra S.p.A. conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

Fincalabra S.p.A. trasmette periodicamente all'Autorità di Gestione un prospetto generale con allegato l'esito delle domande istruite, siano esse risultate ammissibili o meno al finanziamento e le rispettive motivazioni.

L'Autorità di Gestione del POR FSE, adotta i provvedimenti di concessione o diniego del finanziamento nel termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. Essi sono trasmessi dalla Fincalabra S.p.A. su supporto cartaceo ed informatico, secondo le specifiche tecniche indicate dall'Autorità di Gestione del POR FSE.

I provvedimenti di concessione saranno pubblicati sul sito di Fincalabra, [www.fincalabra.it](http://www.fincalabra.it).

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

L'assegnazione dei finanziamenti sarà gestita attraverso una procedura a sportello, senza procedere alla formazione di graduatorie.

La valutazione proseguirà fino all'esaurimento dei fondi, terminati i quali, Fincalabra S.p.A. non procederà all'istruttoria di ulteriori domande e ne darà tempestiva comunicazione ai Soggetti Proponenti.

### **Art. 8 - Concessione del Finanziamento ed Obblighi del Destinatario**

Fincalabra S.p.A., ricevuti i provvedimenti di ammissione / non ammissione al finanziamento da parte dell'Autorità di Gestione, predisporrà:

- nel caso di non ammissione, le comunicazioni motivanti l'esclusione dai benefici del FUOC;
- nel caso di ammissione, le comunicazioni di ammissione.

Il soggetto ammesso a finanziamento dovrà sottoscrivere un contratto cui dovrà attenersi nella realizzazione del programma d'investimento finanziato. In caso di provvedimento di diniego del finanziamento, Fincalabra S.p.A. invierà al Soggetto Proponente, tramite raccomandata A/R o propria posta elettronica certificata (PEC), l'avviso di rigetto ai sensi della L. 241/90.

Il contratto dovrà prevedere per il beneficiario l'assunzione dei seguenti obblighi:

- perfezionamento delle assunzioni previste entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione formale;
- nel caso di aiuto in *de minimis*, obbligo di nuova compilazione di una dichiarazione nella quale si attesti che, tra la data di presentazione della domanda e la data di stipula del contratto di finanziamento, gli aiuti *de minimis* complessivi ricevuti nel triennio, comprensivo dell'esercizio in corso e dei due precedenti, non eccedano la soglia stabilita dall'art. 3, comma 2 del regolamento CE 1407/2013, pari a € 200.000,00 nei tre anni;
- mantenere costante il numero di tutti i dipendenti a tempo indeterminato in forza presso la sede operativa nel territorio della Regione dall'atto di assunzione di cui al presente Avviso per almeno 24 mesi, fatti salvi i casi di dimissioni volontarie, invalidità o cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dei limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa, giustificato motivo oggettivo o soggettivo;
- accettare tutti i controlli che l'Amministrazione Regionale, attraverso propri incaricati, riterrà di effettuare in ordine ai dati dichiarati nella domanda e nella richiesta di erogazione;
- trasmettere con periodicità annuale un apposito *modulo di monitoraggio* predisposto da Fincalabra S.p.A. ed approvato dall'Autorità di Gestione, che

		
<b>UNIONE EUROPEA</b> Fondo Sociale Europeo	<b>REGIONE CALABRIA</b>	<b>REPUBBLICA ITALIANA</b>

attesti, fra l'altro, la continuità e la conformità delle assunzioni effettuate secondo quanto previsto dall'Avviso Pubblico. L'impresa/lavoratore autonomo potrà mantenere il/i bonus a seguito dell'assunzione di un altro lavoratore, entro massimo 90 giorni dalla data di interruzione del rapporto di lavoro, che abbia pari requisiti, a concorrenza d'impegno al mantenimento dello stesso inquadramento occupazionale e temporale, nel caso di: licenziamento motivato da giusta causa, giustificato motivo oggettivo o soggettivo o da applicazione di procedure di licenziamenti collettivi in coerenza con la normativa vigente; dimissioni volontarie del lavoratore oggetto di agevolazione. Tutti i giorni intercorrenti, tra la data di licenziamento/dimissioni del giovane per il quale, l'impresa/lavoratore autonomo ha ricevuto gli incentivi, e la data di assunzione per la sostituzione con un altro soggetto che abbia i pari requisiti, inquadramento occupazionale e temporale, saranno sottratti dalla data che scandisce l'arco temporale minimo per il mantenimento del livello occupazionale. I giorni nei quali l'azienda ha avuto la *vacatio*, dovranno, pena il decadimento dei presupposti e la restituzione totale del relativo aiuto, essere contabilizzati al fine di ottenere il definitivo riconoscimento degli incentivi.

- conservare copia di tutti i documenti ed esibirli qualora richiesti dalla Regione, così per come previsto dall'art. 9 del Regolamento CE 1083/2006;
- applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti delle norme in materia di lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;
- adempiere alle disposizioni dell'art. 17 della L.68/98 e s.m.i. o attestazione di non assoggettabilità ai sensi della L. n. 247 del 24.12.2007;
- assolvere agli obblighi in materia di informazione e pubblicità degli interventi del POR FSE presenti nel Contratto di finanziamento;
- rendersi disponibile fino ai 3 (tre) anni successivi alla chiusura del programma a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, documenti, attestazioni o dichiarazioni da parte della Regione Calabria, dello Stato Italiano, dell'Unione Europea o da parte di fornitori di servizi per la Regione Calabria;
- agevolare l'effettuazione dei controlli e fornire le informazioni richieste da Fincalabra S.p.A. o dalla Regione Calabria entro i termini stabiliti;

Fincalabra S.p.A. procederà a verificare, prima della stipula dei contratti, le dichiarazioni presentate dai soggetti ammessi e nel caso di imprese esistenti la regolarità del DURC. A riguardo si precisa che la posizione contributiva potrà essere regolarizzata, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni dalla data di ammissione ai benefici.

## **Art. 9 - Erogazione del Finanziamento**

		
<b>UNIONE EUROPEA</b> Fondo Sociale Europeo	<b>REGIONE CALABRIA</b>	<b>REPUBBLICA ITALIANA</b>

L'erogazione del finanziamento avverrà tramite bonifico bancario in un'unica soluzione successivamente alla stipula del contratto.

I soggetti beneficiari sono obbligati ad utilizzare uno specifico conto corrente dedicato al progetto.

Il medesimo conto corrente dovrà essere utilizzato, altresì, per il pagamento di tutte le spese relative al programma finanziato e per il rimborso delle rate del finanziamento mediante addebito diretto SEPA suddetto conto corrente.

### **Art. 10 - Modifiche e variazioni**

La sede operativa ove sono realizzati gli investimenti ammessi alle agevolazioni non potrà essere trasferita al di fuori dal territorio della Regione Calabria fino al completo rimborso del finanziamento.

Non sono ammissibili variazioni di attività che modifichino il codice Istat ATECO attribuito al soggetto proponente con un nuovo codice di attività non ammissibile.

In caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da parte dell'impresa ammessa a finanziamento, la stessa decade dal relativo beneficio.

### **Articolo 11 - Rendicontazione e riconoscimento delle spese**

I soggetti finanziati sono obbligati a garantire la corretta esecuzione della spesa per la quale è richiesto il finanziamento del Fondo per l'Occupazione. I controlli sulla corretta esecuzione del programma di investimento e di spesa sono effettuati a seguito di verifiche documentali e/o sopralluoghi presso la sede dell'impresa. Nel corso dei controlli sono accertati anche il completamento, la congruità e la funzionalità degli investimenti realizzati rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa.

Per il riconoscimento della corretta esecuzione della spesa, alla certificazione di spesa dovrà essere allegata attestazione, rilasciata dal legale rappresentante o da persona delegata, del soggetto beneficiario, secondo gli schemi previsti, ove risulti, tra l'altro, che:

- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;
- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dal bando;
- non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni IVA sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
- non sono stati ottenuti o richiesti altri aiuti pubblici per il medesimo investimento;

		
<b>UNIONE EUROPEA</b> Fondo Sociale Europeo	<b>REGIONE CALABRIA</b>	<b>REPUBBLICA ITALIANA</b>

- sono rispettate le condizioni per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis).

Tutti i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto destinatario dell'aiuto devono essere disponibili per le attività di verifica e controllo.

### **Articolo 12 - Incasso del finanziamento**

Fincalabra S.p.A. provvede all'incasso delle rate di rimborso del finanziamento erogato ripristinando la disponibilità del Fondo per nuove operazioni di finanziamento.

Il mancato rispetto delle scadenze di rimborso del piano di ammortamento del finanziamento comporterà l'attivazione delle procedure di recupero dei crediti in via amministrativa, in conformità ai criteri, modalità e tempi normalmente adottati per il realizzo dei crediti bancari.

In caso di mancato pagamento di 3 (tre) rate consecutive, di fallimento dell'attività imprenditoriale o di grave inadempimento dell'impresa finanziata ai sensi dell'art. 1455 c.c., Fincalabra S.p.A. sottoporrà la posizione all'attenzione dell'Autorità di Gestione per l'adozione dei provvedimenti di competenza e attiverà le procedure di recupero da intraprendere, ricorrendo anche alle procedure legali per il recupero forzoso dei crediti, in osservanza con quanto previsto dai Regolamenti comunitari vigenti e dalle Direttive di attuazione approvate dall'Autorità di Gestione .

### **Articolo 13 – Casi di revoca**

Oltre a quelli indicati nei precedenti articoli, sono previsti i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove erogato, del finanziamento:

- nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
- gli attivi materiali o immateriali oggetto di finanziamento vengano distolti dall'uso previsto prima della completa restituzione del finanziamento del Fondo;
- qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi o avvisi; possono essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali e comunque non oltre il 30 ottobre 2015;
- qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.
- qualora l'azienda non provveda alle assunzioni indicate entro 30 gg. dall'ammissione ufficiale al finanziamento.

		
<b>UNIONE EUROPEA</b> Fondo Sociale Europeo	<b>REGIONE CALABRIA</b>	<b>REPUBBLICA ITALIANA</b>

Ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, gli aiuti erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

In caso di violazioni comportanti, secondo la vigente normativa, la revoca totale o parziale del finanziamento, la sua decurtazione ovvero il mancato riconoscimento di alcune spese, Fincalabra, per conto della Regione Calabria, previa contestazione formale al beneficiario, tenuto conto delle controdeduzioni che lo stesso dovrà far pervenire entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento delle contestazioni, provvederà con atto motivato alla suddetta revoca, decurtazione o non riconoscimento delle spese. Qualora, per effetto dei predetti atti, il Beneficiario debba restituire, in parte o per l'intero, un contributo eventualmente già erogato, l'Amministrazione Regionale intima al Beneficiario di restituire quanto dovuto, oltre agli interessi maturati, entro 30 giorni dall'intimazione.

#### **Articolo 14 - Modalità di controllo e monitoraggio**

L'impresa beneficiaria del contributo avrà altresì l'obbligo di rendersi disponibile, fino alla completa restituzione del finanziamento, a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di beni e servizi.

Fincalabra S.p.A. si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase, anche successiva alla realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, ai fini del monitoraggio della misura, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

I controlli potranno essere effettuati dai funzionari di Fincalabra S.p.A., dalla Regione Calabria e/o, dallo Stato Italiano e dall'Unione Europea.

Fincalabra S.p.A. assicura per la durata del finanziamento la verifica delle spese finanziate e sostenute, la verifica del rispetto degli obblighi assunti dal destinatario all'atto della concessione del finanziamento e qualsiasi altra verifica che riguardi aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici in conformità alle necessità dell'Autorità di Gestione. Fincalabra S.p.A. assicurerà inoltre la verifica, conservazione e custodia dei documenti, necessari al corretto monitoraggio dell'operazione rispetto alla normativa applicabile ai Fondi Strutturali

L'impresa dovrà inoltre custodire per 5 (cinque) anni dall'erogazione del finanziamento tutta la documentazione tecnica ed amministrativa inerente il progetto finanziato.



		
<b>UNIONE EUROPEA</b> Fondo Sociale Europeo	<b>REGIONE CALABRIA</b>	<b>REPUBBLICA ITALIANA</b>

### **Articolo 15 - Cumulo**

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 gli aiuti de minimis possono essere cumulati con altri aiuti anche per gli stessi costi ammissibili purchè l'intensità massima di aiuto non sia superiore ai limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di aiuti all'occupazione per lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e disabili.

### **Art. 16 - Risorse finanziarie**

Il Fondo per l'Occupazione è parte integrante del Fondo Unico per l'Occupazione e la Crescita (FUOC), la cui dotazione è pari a € 57.500.000,00 nei limiti della Deliberazione di Giunta Regionale n. 359 del 15 settembre 2014.

Per il contributo non rimborsabile di cui al punto b) del precedente art. 1, è costituito un fondo specifico di importo complessivo di € 3.000.000,00.

La Regione si riserva, comunque, sulla base delle domande pervenute, la possibilità di modificare la dotazione finanziaria dell'iniziativa e l'assegnazione dei fondi.